

# Regolamento

## Zurigo fondazione di libero passaggio



# Indice

## Regolamento di fondazione della Zurigo fondazione di libero passaggio

1. Scopo della Fondazione e oggetto del Regolamento di fondazione
2. Convenzione di previdenza
3. Investimenti
4. Versamenti e prelievo
5. Durata e scioglimento della convenzione di previdenza
6. Costituzione in pegno e cessione
7. Diritto all'indennità
8. Agevolazione
9. Rivendicazione
10. Calcolo degli averi di libero passaggio
11. Obbligo di dichiarazione fiscale
12. Obblighi di reporting della Fondazione
13. Corrispondenza, comunicazioni, registrazione di colloqui
14. Contestazioni da parte dell'intestatario
15. Diritto applicabile/luogo di adempimento ed esecuzione/foro
16. Riserva di disposizioni legali
17. Responsabilità
18. Verifica della legittimazione
19. Modifica del Regolamento di fondazione
20. Entrata in vigore del Regolamento

## Regolamento di investimento della Zurigo fondazione di libero passaggio

1. Investimento del capitale di previdenza
2. Tasse, natura delle quote
3. Cambiamento della strategia d'investimento da parte dell'intestatario
4. Cambiamento della strategia d'investimento da parte della Fondazione
5. Valutazione di quote (prezzo di acquisto o di vendita)
6. Estinzione del conto
7. Incarichi/istruzioni
8. Modifica del regolamento
9. Altre disposizioni

## Condizioni della Zurigo fondazione di libero passaggio

1. Tenuta del conto e commissioni
2. Servizi
3. Versamenti minimi
4. Prelievi
5. Promozione della proprietà d'abitazioni
6. Imposte
7. Modifica delle condizioni

# Regolamento

## Zurigo fondazione di libero passaggio

### Regolamento di fondazione della Zurigo fondazione di libero passaggio

#### 1. Scopo della Fondazione e oggetto del Regolamento di fondazione

**1** Lo scopo della Zurigo fondazione di libero passaggio (di seguito Fondazione) mira al mantenimento della copertura previdenziale obbligatoria ed extraobbligatoria nel settore della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. A tale scopo essa riceve pagamenti da istituti di previdenza e da altri istituti che operano per il mantenimento della copertura previdenziale a favore degli intestatari.

La Fondazione non stipula alcuna convenzione di previdenza con persone US ai sensi della legislazione statunitense o con persone residenti all'estero (nuove aperture).

**2** La Fondazione gestisce come forma di previdenza conti riconosciuti con destinazione vincolata (di seguito conti di libero passaggio).

**3** Il conto di libero passaggio serve esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza professionale ai sensi delle disposizioni di legge. I prelievi o una risoluzione del conto sono possibili solo nell'ambito di uno dei motivi citati nel presente Regolamento di fondazione.

**4** Il presente Regolamento di fondazione stabilisce i diritti e doveri dell'intestatario e di altre persone aventi diritto nonché della Fondazione nel quadro delle disposizioni giuridiche applicabili.

**5** Parte integrante di questo Regolamento di fondazione sono il Regolamento di investimento e le Condizioni della fondazione.

#### 2. Convenzione di previdenza

L'intestatario stipula con la Fondazione una convenzione di previdenza, di cui questo Regolamento di fondazione è parte integrante. La convenzione di previdenza ha come obiettivo l'apertura di un conto di libero passaggio per il mantenimento della copertura previdenziale in conformità con le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17.12.1993 (LFLP) e con l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3.10.1994 (OLP) a favore dell'intestatario.

3/8

#### 3. Investimenti

**1** I versamenti su uno dei conti in franchi svizzeri (CHF) e a suo nome aperto dalla Fondazione presso una banca vengono utilizzati dalla Fondazione attraverso l'intermediazione di una banca depositaria per l'acquisto di quote d'investimenti patrimoniali offerte attraverso la Fondazione che corrispondono alle prescrizioni d'investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Il rispettivo valore di queste quote acquistate a favore dell'intestatario viene accreditato sul conto di libero passaggio dell'intestatario. Vengono rispettati gli artt. 19 e 19a OLP. Gli articoli 49-58 OPP 2 si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata in caso di risparmio in titoli.

**2** La Fondazione non acquista quote a favore degli intestatari che hanno trasferito il loro domicilio all'estero, a prescindere dall'esistenza di un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS. I relativi versamenti non saranno accettati né restituiti.

**3** Per gli averi di libero passaggio non sussiste né una pretesa a una remunerazione né una pretesa al mantenimento del valore. Il rischio dell'investimento è a carico dell'intestatario.

**4** I dettagli vengono stabiliti nel Regolamento di investimento.

**5** Se il conferimento alla Fondazione ammonta ad almeno CHF 1'000'000 (un milione di franchi svizzeri), su incarico dell'intestatario e a nome proprio la Fondazione può acquistare quote di gruppi d'investimento della Zurigo fondazione d'investimento oppure – se i requisiti necessari sono soddisfatti – quote di un segmento patrimoniale del Zurich Invest Institutional Funds. La Fondazione stipula con l'intestatario una convenzione integrativa. Convenzione di previdenza e Regolamento di fondazione conservano la loro validità. Del Regolamento di investimento si applica solo la cifra 1.3 qualora la convenzione integrativa non preveda diversamente.

#### 4. Versamenti e prelievo

**1** Si possono versare solo gli averi da istituti di previdenza e di libero passaggio esentati da imposte. Determinante ai fini del prezzo di acquisto delle quote acquistate in espletamento dell'incarico e a favore dell'intestatario è il giorno di riferimento successivo al versamento. I dettagli vengono stabiliti nel Regolamento di investimento. Sono esclusi i versamenti in contanti.

**2** In caso di infrazione di queste disposizioni, l'intestatario si assume i danni causati. La Fondazione risponde soltanto per colpa grave. Tutti i costi di ogni tipo a carico della Fondazione verranno in questo caso addebitati all'intestatario.

**3** Dei prelievi possono aver luogo soltanto nei casi previsti dalla legge o dal regolamento e soltanto mediante bonifico o trasferimento delle quote su un conto o su un deposito titoli bancario o postale in Svizzera comunicato per iscritto alla Fondazione dall'intestatario o dalla persona avente diritto. Sono esclusi i prelievi in contanti.

**4** Le quote vengono vendute senza incarico scritto espresso dell'intestatario. È esclusa una consegna parziale di quote.

**5** Prima del trasferimento delle quote vengono addebitati al patrimonio previdenziale dell'intestatario le tasse legali risultanti da un trasferimento di quote nonché le eventuali tasse riscosse dalla Fondazione. La Fondazione si riserva di vendere delle quote a tale scopo.

**6** Gli intestatari o i beneficiari, che nel momento del prelievo degli averi di previdenza hanno il loro domicilio negli USA (US residents) non possono richiedere alcun trasferimento delle quote su un deposito titoli.

**7** Non è possibile eseguire un trasferimento di quote di gruppi d'investimento della Zurigo fondazione d'investimento – che la Fondazione acquista per conto dell'intestatario – su un deposito titoli dell'intestatario.

**8** La Fondazione si riserva di escludere una consegna di quote anche in altri casi.

#### 5. Durata e scioglimento della convenzione di previdenza

**1** Fatta riserva per quanto previsto alla cifra 2, la convenzione di previdenza termina con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP), in ogni caso tuttavia con il decesso dell'intestatario.

**2** L'intestatario ha invece il diritto, al più presto 5 anni prima e al più tardi 5 dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, di richiedere lo scioglimento della convenzione di previdenza (art. 16 cpv. 1 OLP).

**3**  
Lo scioglimento di questa convenzione di previdenza prima del raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP è ammessa soltanto nei casi menzionati alla cifra 7, cpv.6. Alla Fondazione in questi casi viene concesso un termine di elaborazione di 30 giorni al massimo dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la rivendicazione della pretesa di corresponsione anticipata dell'avere di libero passaggio allo scopo di eseguire il pagamento o il trasferimento delle quote.  
Sono fatti salvi termini più lunghi previsti dalla legge o dal regolamento.

**4**  
Se l'intestatario trasferisce l'avere di libero passaggio in un istituto di previdenza esente da imposte o cambia l'istituto o la forma di mantenimento della copertura previdenziale, gli averi vengono versati al nuovo istituto di previdenza o all'istituto da questo riconosciuto. L'intestatario è tenuto a comunicare per iscritto alla Fondazione il nuovo istituto di previdenza o istituto riconosciuto.

## 6. Costituzione in pegno e cessione

Prima della loro scadenza gli averi di libero passaggio non possono essere né costituiti in pegno, né ceduti. Rimane salvo l'art. 22 LFLP (divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata) o il prelievo anticipato degli averi, totale o parziale, ovvero la sua costituzione in pegno in connessione con le disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

## 7. Diritto all'indennità

**1**  
Le prestazioni elencate di seguito hanno carattere definitivo. In particolare non viene erogata alcuna prestazione d'invalidità.

**2**  
In assenza di un ordine scritto dell'intestatario con una regolamentazione contraria, le prestazioni vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di capitale, una prestazione di rendita è esclusa. In presenza di quote trasferibili a investimenti patrimoniali, su incarico dell'intestatario la Fondazione può anche eseguire il trasferimento delle quote a un deposito titoli bancario.

**3**  
Gli averi di libero passaggio vengono corrisposti all'intestatario in caso di vita come prestazione di vecchiaia, dopo il suo decesso, come capitale in caso di decesso ai beneficiari ai sensi della cifra 8.

**4**  
Per gli intestatari sposati/in unione domestica registrata il pagamento della prestazione di vecchiaia è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato esprime il suo consenso scritto. Se l'assicurato non è in grado di procurarsi tale autorizzazione o questa gli viene negata, può fare appello al tribunale.

**5**  
La Fondazione può richiedere l'autenticazione delle firme. I relativi costi sono a carico dell'intestatario.

**6**  
Nel corso della durata della convenzione di previdenza non è possibile effettuare dei prelievi ad eccezione dei casi elencati nella cifra 5, cpv. 1 ed 2 e nei casi riportati di seguito. Un prelievo anticipato degli averi di libero passaggio è possibile se:

- a) l'intestatario percepisce una rendita d'invalidità integrale dell'assicurazione per l'invalidità federale e il rischio di invalidità non è assicurato (art. 16 cpv. 2 OLP);
- b) l'intestatario trasferisce i fondi in un istituto di previdenza esente da imposte;
- c) l'intestatario cambia l'istituto o la forma di mantenimento della copertura previdenziale (art. 12 OLP);
- d) l'intestatario intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale (art. 14 OLP in combinato composto con art. 5 LFLP); il pagamento deve aver luogo entro un anno dall'avvio dell'attività indipendente;
- e) l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera, laddove la parte obbligatoria dell'avere in caso di uscita in un paese UE/EFTA non può venir prelevato, se l'intestatario è soggetto ad un regime assicurativo obbligatorio anche in questo paese (art. 14 OLP in combinato composto con art. 5 LFLP, resta salvo art. 25f LFLP);
- f) l'intestatario utilizza gli averi di libero passaggio per una proprietà d'abitazione a uso proprio secondo le disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

**7**  
I costi insorti per la Fondazione per il versamento del prelievo anticipato ai sensi delle disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale vengono addebitati all'intestatario. Fanno testo le condizioni della Fondazione. Anche le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario sono a carico dell'intestatario.

**8**  
Nei casi di cui di cifra 7, cpv. 3 alle lettere da d a f per intestatari coniugati o conviventi in un'unione registrata, il pagamento è ammesso soltanto se il coniuge o il convivente registrato lo acconsente per iscritto. Se l'intestatario non è in grado di procurarsi tale autorizzazione o questa gli viene negata, può fare appello al tribunale.

**9**  
La Fondazione può richiedere l'autenticazione delle firme. Le spese a tal fine sono a carico dell'intestatario.

**10**  
Un prelievo parziale degli averi di libero passaggio è possibile soltanto nei casi di cui al cpv. 6 lettere b ed f.

**11**  
Nei casi di cui al cpv. 6 lettere b, c ed f è escluso un trasferimento delle quote a un deposito titoli bancario.

## 8. Agevolazione

**1**  
Dopo il decesso dell'intestatario, i beneficiari possono richiedere la corresponsione della prestazione in caso di decesso purché nel momento del decesso non siano state ancora erogate prestazioni di vecchiaia a seguito della cifra 5, cpv. 1 o 2.

**2**  
Sono beneficiari secondo l'ordine seguente:

1. i superstiti secondo gli artt. 19, 19a e 20 LPP, in loro mancanza
2. le altre persone fisiche che sono state assistite in maniera considerevole dalla persona deceduta, o la persona che ha convissuto con questa ininterrottamente per gli ultimi cinque anni prima del suo decesso o che deve occuparsi del sostentamento di uno o più figli in comune, in loro mancanza
3. i figli del deceduto, che non soddisfano i requisiti secondo l'art. 20 OLP, in loro mancanza
4. i genitori, in loro mancanza
5. i fratelli e le sorelle, in loro mancanza
6. gli altri eredi legali, ad eccezione dell'ente pubblico.

**3**  
L'intestatario può specificare i requisiti dei beneficiari e ampliare la cerchia delle persone indicate al cpv. 2 della cifra 1 con quella della cifra 2.

**4**  
Altre persone diverse da quelle segnalate nelle cifre 1–4 non sono aventi diritto.

**5.**  
La Fondazione può ridurre o rifiutare le prestazioni a una persona avente diritto se viene a conoscenza che quest'ultima ha causato intenzionalmente il decesso del beneficiario della previdenza (art. 15a FZV). La prestazione liberata va a beneficio del successivo avente diritto di cui al paragrafo 2.

## 9. Rivendicazione

**1**  
L'intestatario nonché le persone aventi diritto devono fornire alla Fondazione tutte le indicazioni necessarie per la rivendicazione della pretesa alla corresponsione degli averi di libero passaggio nonché presentare la documentazione e i mezzi di prova richiesti. La Fondazione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti.

## 2

Qualora la spettanza degli averi di libero passaggio fosse controversa, la Fondazione può rifiutare la corresponsione della prestazione e liberarsi mediante deposito giudiziale o di altro tipo a rischio e spese delle persone aventi diritto.

## 3

Gli averi di libero passaggio che alla scadenza ai sensi della cifra 5, cpv. 1 e 2 non possono essere corrisposti alle persone aventi diritto, rimangono nella Fondazione e una volta trascorsi dieci anni dall'età pensionabile ordinaria ai sensi dell'art. 13 LPP vengono trasferiti al fondo di garanzia che li utilizza per il finanziamento dell'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 41 cpv. 3 LPP).

Le persone aventi diritto a tali averi possono rivendicare le pretese presso il fondo di garanzia successivamente al versamento. Il fondo di garanzia si assume anche l'obbligo della conservazione dei dati fino a quando la persona avente diritto avrebbe compiuto il 100° anno di età.

## 10. Calcolo degli averi di libero passaggio

### 1

Qualora gli averi di libero passaggio vengano corrisposti sotto forma di capitale, questi corrispondono al prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero di quote acquistate a favore dell'intestatario per il valore di vendita di una quota intera. Il valore di vendita viene determinato ai sensi della cifra 5 del Regolamento di investimento.

### 2

In caso di trasferimento delle quote su un deposito titoli bancario, le quote acquistate vengono trasferite al deposito.

## 11. Obbligo di dichiarazione fiscale

### 1

Il pagamento degli averi di libero passaggio nonché un eventuale trasferimento di quote su un deposito titoli bancario sono soggetti, come una prestazione assicurata, all'obbligo di dichiarazione a norma della legge federale sull'imposta preventiva del 13.10.1965.

### 2

In caso di pagamenti che ai sensi delle prescrizioni di legge sono soggetti all'imposta alla fonte, questa viene portata in deduzione presso la sede della Fondazione.

### 3

Gli aventi diritto con domicilio all'estero sono responsabili della dichiarazione della prestazione previdenziale nei confronti delle autorità fiscali del loro Paese di domicilio e dell'accertamento di eventuali conseguenze fiscali.

## 12. Obblighi di reporting della Fondazione

La Fondazione si attiene agli obblighi di legge in materia di documentazione e reporting ai sensi del diritto svizzero. L'intestatario prende conoscenza del fatto che la Fondazione per legge può essere obbligata a fornire informazioni a terzi autorizzati e/o istituzioni.

## 13. Corrispondenza, comunicazioni, registrazione di colloqui

### 1

Tutta la corrispondenza dell'intestatario deve essere indirizzata alla Fondazione.

### 2

L'intestatario è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione modifiche del suo indirizzo o dei suoi dati personali, in particolare relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, adesione o scioglimento giudiziale di un'unione domestica).

### 3

La Fondazione respinge ogni responsabilità per le conseguenze di indicazioni insufficienti, non tempestive o non corrette relative all'indirizzo o ai dati personali.

### 4

Le comunicazioni della Fondazione all'intestatario sono considerate svolte in modo legalmente valido quando sono state inviate all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione.

### 5

La Fondazione è autorizzata a registrare i colloqui telefonici e ad archivarli in supporti di dati.

### 6

Utilizzando le e-mail come mezzo di comunicazione, l'intestatario dichiara di essere consapevole dei rischi connessi (in particolare in relazione alla limitata verificabilità dell'identità della persona che utilizza il mezzo di comunicazione, all'autenticità di firme e altre informazioni ecc.).

### 7

L'intestatario è tenuto a inviare la comunicazione via e-mail destinata alla Fondazione ovvero gli incarichi impartiti alla Fondazione via e-mail esclusivamente all'indirizzo [vorsorgestiftungen@zurich.ch](mailto:vorsorgestiftungen@zurich.ch). La comunicazione via e-mail in uscita dalla Fondazione viene inviata all'indirizzo e-mail indicato dall'intestatario.

### 8

È a discrezione della Fondazione stabilire se e in che misura considerare la comunicazione che riceve via e-mail e gli incarichi che le sono stati impartiti via e-mail. La Fondazione può richiedere l'utilizzo di un altro mezzo di comunicazione.

La Fondazione non può garantire la puntuale esecuzione di un incarico che le è stato impartito via e-mail.

## 9

La Fondazione declina qualsivoglia responsabilità in merito alla correttezza o alla completezza dei dati che trasmette o le vengono trasmesse via e-mail.

La Fondazione non risponde dei danni diretti o indiretti subiti dall'intestatario a seguito della comunicazione via e-mail o dell'esecuzione, della non esecuzione o dell'esecuzione non corretta di un incarico impartito alla Fondazione via e-mail o a causa di errori di trasmissione, guasti tecnici, interruzioni di esercizio o di altro tipo, ritardi, manipolazioni, carenze (falsificazioni non riconosciute, errori, ritardi, alterazioni, malintesi, presa di visione da parte di terzi non autorizzati, perdite di messaggi, incompletezze, sbagli, doppia elaborazione ecc.), abuso o accesso illecito a mezzi di comunicazione e sistemi informatici o per danni che sono connessi in altro modo con l'utilizzo di e-mail. Qualora incarichi non autorizzati siano attribuibili all'utilizzo di e-mail e in conseguenza di ciò la Fondazione subisca un danno, l'intestatario e la Fondazione sono responsabili in base ai principi di legge del concorso di colpa.

## 14. Contestazioni da parte dell'intestatario

Le contestazioni dell'intestatario a causa dell'esecuzione o della non esecuzione di incarichi di ogni tipo o le contestazioni relative a estratti conto e di deposito nonché a altre comunicazioni devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla spedizione della relativa notifica. In caso di contestazioni non tempestive, i danni sono a carico dell'intestatario. Decorso il termine di contestazione di 30 giorni, tutti gli estratti conto e di deposito, nonché le distinte, gli attestati e documenti simili valgono come approvati con tutte le voci contenute.

## 15. Diritto applicabile/luogo di adempimento ed esecuzione/foro

### 1

Tutti i rapporti giuridici dell'intestatario con la Fondazione e tutte le pretese che la riguardano sono soggetti al diritto svizzero.

### 2

Luogo di adempimento ed esecuzione per l'intestatario con domicilio all'estero è Zurigo.

A scelta dell'intestatario, il foro per tutte le pretese derivanti dai rapporti d'affari con la Fondazione è la sede della Fondazione o il domicilio in Svizzera dell'intestatario.

Tutte le prestazioni vengono erogate esclusivamente tramite bonifico su un conto bancario o postale intestato alla persona avente diritto.

## 16. Riserva di disposizioni legali

Le prescrizioni obbligatorie di leggi e ordinanze prevalgono sulle disposizioni contrarie di questo regolamento e della convenzione di previdenza. In particolare, modifiche successive di leggi e ordinanze sono valide anche senza notifica all'intestatario.

## 17. Responsabilità

La Fondazione non risponde delle conseguenze risultanti dal mancato rispetto degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte dell'intestatario.

## 18. Verifica della legittimazione

### 1

L'identità dell'intestatario o di altre persone aventi diritto viene verificata attraverso la firma sulla convenzione di previdenza o su altri documenti. La Fondazione si riserva di eseguire una verifica più approfondita della legittimazione.

### 2

I danni che derivano dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e di falsificazioni sono a carico dell'intestatario se da parte della Fondazione o delle persone che agiscono per conto suo è stata applicata la normale diligenza.

## 19. Modifica del Regolamento di fondazione

La Fondazione è autorizzata a modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Le modifiche vengono opportunamente comunicate all'autorità di vigilanza competente e all'intestatario.

## 20. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento sostituisce la versione del 1° gennaio 2020 ed entra in vigore il 1° luglio 2021.

Zurigo, maggio 2021  
Il Consiglio di fondazione

## Regolamento di investimento della Zurigo fondazione di libero passaggio

Sulla base della cifra 3 del Regolamento di fondazione, il Consiglio di fondazione emette il seguente Regolamento di investimento.

### 1. Investimento del capitale di previdenza

**1**  
Con la stipulazione della convenzione di previdenza, l'intestatario incarica la Zurigo fondazione di libero passaggio (di seguito denominata Fondazione) di investire i suoi averi di libero passaggio in quote agli investimenti patrimoniali offerti attraverso la Fondazione (di seguito denominati strategie d'investimento).

#### Strategie d'investimento

- Strategia d'investimento Obbligazioni (Valor: 003.833.974)
- Strategia d'investimento 25 (Valor: 003.833.983)
- Strategia d'investimento 35 (Valor: 003.833.995)
- Strategia d'investimento 45 (Valor: 003.834.010)
- Strategia d'investimento Protezione del capitale (Valor: 033.886.993)
- Strategia d'investimento Mercato monetario (Valor: 003.834.061)

Queste strategie d'investimento investono in fondi d'investimento. Le strategie d'investimento a disposizione vengono descritte dalla Fondazione nella descrizione prodotto. Questa descrizione può essere richiesta in ogni tempo dalla Fondazione.

La Fondazione non investe in derivati. Se in futuro ciò dovesse accadere, si adotteranno le necessarie misure precauzionali ai sensi dell'articolo 113 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OlnFi).

**2**  
L'intestatario può scegliere per l'investimento del suo patrimonio previdenziale soltanto una strategia d'investimento, con riserva della cifra , cpv. 2 ed 3. Fino a revoca da parte dell'intestatario (cfr. cifra 3), la Fondazione investe il patrimonio previdenziale secondo le indicazioni della convenzione di previdenza.

**3**  
Le strategie d'investimento offerte dalla Fondazione corrispondono alle prescrizioni in materia di investimento ai sensi della OPP 2.

La Fondazione, sulla base dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, può derogare alle prescrizioni in materia di investimento ai sensi della OPP 2 e ampliare gli investimenti ammessi. Nel rendiconto di esercizio, la Fondazione mostra che sono state rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza e distribuzione del rischio ai sensi dell'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2.

Se si stipula con l'intestatario una convenzione integrativa (cfr. cifra 3 cpv. 5 del Regolamento), ci si assicura che nell'ambito della Convenzione di previdenza l'intestatario sia sufficientemente informato in merito al maggiore rischio e che disponga della corrispondente tolleranza al rischio.

### 2. Caratteristiche delle quote

Le pretese dell'intestatario sotto forma di quote della strategia d'investimento devono essere indirizzate esclusivamente nei confronti della Zurigo fondazione di libero passaggio. Le quote non hanno un valore nominale fisso e non sono fisicamente rappresentate da titoli.

### 3. Cambiamento della strategia d'investimento da parte dell'intestatario

**1**  
L'intestatario può incaricare per iscritto la Fondazione di effettuare acquisti, ai sensi della cifra 1 del Regolamento di investimento, relativamente a tutto il suo patrimonio previdenziale inclusi i versamenti e i trasferimenti futuri di quote, da un'altra strategia d'investimento offerta attraverso la Fondazione. Non è possibile ripartire l'investimento su due o più strategie d'investimento.

**2**  
L'intestatario può inoltre incaricare per iscritto la Fondazione di acquistare, ai sensi del capoverso 2 del Regolamento di investimento, nella misura da lui stabilita del suo patrimonio previdenziale, quote da un'altra strategia d'investimento offerta attraverso la Fondazione.

**3**  
Se l'intestatario si avvale di questa possibilità, egli può scegliere per i suoi versamenti e trasferimenti futuri o la strategia d'investimento attuale o quella precedentemente stabilita ai sensi del capoverso 2. È possibile scegliere al massimo due strategie d'investimento.

**4**  
Durante l'anno civile si è autorizzati a cambiare a titolo gratuito la strategia d'investimento.

**5**  
La Fondazione mette a disposizione i corrispondenti formulari in virtù di un tale cambiamento.

**6**  
In caso di cambiamento della strategia d'investimento, il prezzo di vendita o di acquisto viene regolato secondo la cifra 5 del Regolamento di investimento.

### 4. Cambiamento della strategia d'investimento da parte della Fondazione

**1**  
La Fondazione si riserva, previa comunicazione scritta all'intestatario della previdenza, di cessare l'offerta delle strategie d'investimento promosse e di consentire all'intestatario della previdenza il passaggio a un'altra strategia d'investimento con un profilo di rischio e di rendimento analoghi. Questo cambio di strategia è per l'intestatario della previdenza gratuito.

**2**  
In caso di cambiamento della strategia d'investimento, il prezzo di vendita o di acquisto viene regolato secondo la cifra 5 del Regolamento di investimento.

### 5. Valutazione di quote (prezzo di acquisto o di vendita)

Il prezzo di acquisto o di vendita di un'intera quota viene rilevato a cadenza settimanale, quando il patrimonio previdenziale della corrispondente strategia d'investimento al valore di mercato del giorno di riferimento viene suddiviso per le quote esistenti, con l'aggiunta o la deduzione di eventuali spese e tasse legali originatisi mediamente dalla strategia d'investimento a seguito dell'acquisto o della vendita dell'investimento.

### 6. Estinzione del conto

All'estinzione del conto di libero passaggio segue automaticamente l'alienazione o il trasferimento di tutte le quote della strategia d'investimento.

### 7. Incarichi/istruzioni

Gli incarichi e le istruzioni assegnati alla Fondazione per iscritto vengono eseguiti durante il normale decorso della procedura operativa. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per gli incarichi non eseguiti entro i termini e per eventuali danni (in particolare a seguito di variazione del corso), sempre che sia stata da questa applicata la normale diligenza.

### 8. Modifica del regolamento

La Fondazione è autorizzata a modificare in ogni momento il Regolamento di investimento. Le modifiche vanno comunicate all'autorità di vigilanza. Queste vengono rese note opportunamente agli intestatari.

### 9. Altre disposizioni

**1**  
Per il resto valgono, se applicabili, il Regolamento di fondazione e le Condizioni della Zurigo fondazione di libero passaggio nonché le direttive d'investimento e i regolamenti nella versione rispettivamente in vigore determinanti per le singole strategie d'investimento.

**2**  
Questo regolamento sostituisce la versione del 1° ottobre 2016 ed entra in vigore in data 1° gennaio 2020.

## Condizioni della Zurigo fondazione di libero passaggio

Sulla base della cifra 1 del Regolamento di fondazione, il Consiglio di fondazione emette le seguenti condizioni.

### 1. Tenuta del conto e commissioni

**1**

La tenuta del conto è gratuita.

**2**

Non viene riscossa alcuna tassa di deposito.

**3**

Per l'acquisto di quote di una strategia d'investimento su incarico dell'intestatario della previdenza la Fondazione applica, a seconda della strategia selezionata, commissioni di sottoscrizione, di riscatto, di amministrazione e di gestione patrimoniale. Queste commissioni vengono detratte direttamente dalle quote acquistate. L'importo delle commissioni per le singole strategie di investimento è riportato nel documento «prezzi e condizioni».

### 2. Servizi

**1**

L'intestatario riceve un estratto patrimoniale annuale.

**2**

Tutti i versamenti e i prelievi vengono confermati per iscritto.

### 3. Versamenti minimi

Non è necessario un versamento minimo.

### 4. Prelievi

I prelievi sotto forma di pagamento di capitale sono gratuiti. Per il trasferimento delle quote su un deposito titoli bancario, la Fondazione deve riscuotere una tassa di CHF 100. È riservato un prelievo ai sensi della seguente cifra 5. Le premesse per un prelievo sono regolate nel Regolamento di fondazione

### 5. Promozione della proprietà d'abitazioni

Per prelievi nell'ambito delle disposizioni di legge sulla proprietà d'abitazioni mediante gli averi della previdenza professionale la Fondazione riscuote dall'intestatario una tassa di CHF 300. Anche le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario sono a carico dell'intestatario.

### 6. Imposte

Nel corso della durata della convenzione di previdenza, non è dovuta alcuna imposta preventiva e nessuna tassa federale sulle vendite. Per i restanti casi si intende valida la cifra 11 del Regolamento di fondazione.

### 7. Modifica delle condizioni

La Fondazione è autorizzata a modificare in ogni momento le condizioni. Le modifiche delle condizioni vengono comunicate opportunamente agli intestatari.

Questo regolamento sostituisce la versione del dicembre 2014 ed entra in vigore in data 1 ottobre 2016.

Zurigo, maggio 2016  
Il Consiglio di fondazione